

#### **Inserto 4: I sinodi. Una prospettiva sintetica (C. Simonelli)**

«Chiesa e sinodo sono sinonimi»: questa espressione che Giovanni Crisostomo utilizza nel commento al salmo 149, è riportata da papa Francesco nel discorso del 17 ottobre 2015, per la commemorazione del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del sinodo dei vescovi. Nello stesso intervento il pontefice descrive la comunione ecclesiale come un processo di rovesciamento «della piramide» e si riferisce all'esperienza antica tramite un assioma riferibile «al primo millennio»: «*Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet*». L'espressione presente nel codice di Giustiniano (CJ 5, 59, 5) in riferimento a questioni di diritto civile e ripresa con lieve modifica nel codice di diritto canonico attualmente in uso (can. 119, 3) rispetto alla unanimità necessaria nelle questioni rilevanti per le persone giuridiche (cioè associazioni pubbliche di fedeli, come le Congregazioni religiose), ha qui sullo sfondo il contributo pubblicato nel 1958 da Yves Congar, dal titolo quasi identico. In questo modo la prassi sinodale, riconosciuta come propria della Chiesa antica, viene indicata come momento alto della vita ecclesiale, abitato da istanze evangeliche mai del tutto realizzate, ma svolto secondo modalità regolate e sociologicamente analizzabili.

In questo nostro volume i termini sinodo e sinodale ricorrono con una tale frequenza che non avrebbe senso rimandare a pagine specifiche: forme sinodali sono state presentate per i primi due secoli, sono state descritte con abbondanza nel terzo secolo, sono state esaminate nella forma dei «sinodi imperiali» dalla svolta costantiniana in avanti. In particolare, sono state ricordate le riunioni convocate per dirimere questioni disciplinari e teologiche e la loro funzione di regolamentazione della vita ecclesiale tramite i canoni. Comprenderne la portata significa comunque inserire la prassi sinodale in un insieme più vasto, quello cioè di altri strumenti di comunione: scambio di lettere, ospitalità accordata a persone di altre Chiese, condivisione della stessa eucaristia, recezione delle medesime Scritture canoniche e, almeno dal secolo IV, la consuetudine dei capitoli monastici.

Tutto questo è in ogni caso collegato, per noi, alla sua documentabilità e quindi alla stesura dei verbali, alla conservazione dei materiali e alla compilazione di raccolte canoniche, specie quelle concretamente consultabili in età moderna e contemporanea. Tramite tale documentazione, fatta di testi canonici ma anche di narrazioni storiografiche e di letteratura spirituale ed edificante (documenti da leggersi ovviamente secondo i diversi generi letterari), veniamo a conoscenza anche dei limiti legati a tale prassi, dal rifiuto di convocazioni sinodali che erano state richieste, alla manipolazione del consenso o a sue forme particolari, quale quella che si descriverà parlando del cosiddetto canone lerinese. Nei secoli VI-VIII in Occidente la prassi sinodale assumerà poi modalità peculiari.

La ricognizione della prassi sinodale non si può limitare ai contenuti dei dibattiti, ma deve indagare anche le forme culturali e politiche cui questi si ispirano e discutere dei soggetti che vi partecipano, che non sono «tutta l'ekklesia» ma la dovrebbero rappresentare, in un quadro di collegialità e comunione. Le procedure adottate fin dai primi secoli lasciano supporre che si attingesse al modello fornito da organismi sociali collaudati, come le assemblee della *polis* greca, che riunivano, secondo il censo e la classe sociale, gli uomini liberi; per i sinodi antimontanisti asiatici si parla di una struttura religiosa e politica nota come *koinon* di Asia, mentre nei sinodi presieduti da Cipriano non è difficile intravedere i protocolli del senato romano. L'adattamento della prassi sinodale sul modello delle strutture imperiali è ben attestato dai canoni 4-6 di Nicea ed è evidente nello svolgimento di eventi come la conferenza di Cartagine del 411, convocata e condotta dal tribuno Marcellino. Questa matrice culturale, giuridica e politica è evidente anche nella prassi e nel vocabolario ecclesiologico e ministeriale, che riproduce la distinzione fra un *ordo* di *leaders* e la

*plebs* dei fedeli, anche se siffatta modalità rimane in tensione con l'ideale di una *communio* che raccoglie tutti e tutte: da questo punto di vista il riferimento imprescindibile è quello all'assemblea eucaristica, che in via di principio si dispiega in forme ordinate ma non escludenti.

L'attività sinodale ha conosciuto sia un ritmo regolare con appuntamenti fissi, specie nel III-IV secolo e in alcune regioni, che convocazioni per problemi specifici, dottrinali e disciplinari. La documentazione che si può oggi consultare dipende anche da un insieme di variabili, quali la frequenza di convocazioni sinodali, la maggiore o minore organizzazione dei *notarii* e degli archivi ecclesiastici e l'importanza attribuita ai temi affrontati. In questo quadro si può comprendere sia perché verbali e disposizioni canoniche si trovino in raccolte regionali (fra le quali emergono quelle africane, di Gallia e, successivamente, le raccolte di decretali romane), sia perché questo materiale, fonte per successive compilazioni, sia stato frequentemente interpolato. Nello stesso ordine di considerazioni si deve tenere presente che la redazione dei verbali può corrispondere molto parzialmente agli effettivi dibattiti. Se infatti gli *Acta* della conferenza di Cartagine del 411 sembrano molto accurati, perché registrano anche le obiezioni, quelli relativi al sinodo cartaginese del 256 riportano solo sentenze favorevoli a Cipriano che lo presiedeva e alcuni sinodi riferiti al pontificato di Simmaco durante il conflitto con l'altro candidato Lorenzo, risultano svolti per acclamazione: «Tutti i vescovi e i presbiteri dissero: “Sia così, preghiamo (10 volte). Vengano eliminati gli scandali, preghiamo (9 volte). Cessi l'intrigo, preghiamo (12 volte) Cristo, esaudiscici! Vita a Simmaco (6 volte). A lui la sede e molti anni (15 volte) come per il presente (10 volte)”» (Roma, 1 marzo 499).

Una attenzione particolare può essere riservata a una forma peculiare, testimoniata fra l'altro in uno scritto del V secolo, il *Commonitorio* di Vincenzo di Lérins, destinato a successive riprese in età moderna e contemporanea: «Poiché evidentemente non tutti accolgono la sacra Scrittura in tutta la sua portata e non con lo stesso identico significato [...] nella Chiesa cattolica dobbiamo con ogni cura attenerci a ciò che è stato creduto dovunque, sempre e da tutti (*quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est*); questo infatti è veramente e propriamente cattolico: anche la forza e la logica contenute nel nome stesso proclamano che esso comprende praticamente tutto in modo universale. Ma questo infine si realizzerà esclusivamente se seguiamo l'universalità, l'antichità e il consenso (*universitatem antiquitatem consensionem*)» (*Commonitorio*, 2). Tale istanza, nota anche come «canone lerinese», manifesta l'esigenza di un consenso diacronico e sincronico e dunque in certo senso manifesta l'esigenza del sinodo, ma dal momento che trova risposta in raccolte di sentenze tratte dalle opere dei «padri», può anche svuotare e rendere superflua la prassi sinodale vera e propria. La sua rarefazione nei secoli successivi, tuttavia, dipese anche da altri fattori e non fu uniforme, anzi proprio in Gallia proseguì in termini significativi.

Nei secoli VI e VII in Occidente «l'attività conciliare assume un carattere nettamente regionale» (Gaudemet, 103) è fonte preziosa, anche nella sua dimensione normativa, per ricostruire le esigenze, i bisogni, i valori di epoche in cui le altre fonti sono scarse o lasciano molto spazio al miracolistico, come avviene negli scritti agiografici. Nel regno vandalico d'Africa, ad esempio, l'attività sinodale conobbe una rarefazione, anche se Unerico convocò un sinodo nel 484 (cap. 6, par. 36.1). In Italia la situazione appare altrettanto frammentata, data la condizione di crisi politica e di guerra latente e, dal punto di vista ecclesiale, l'ombra dello scisma tricapolino (cap. 6, par. 35.3): la documentazione superstite (non si deve dimenticare infatti che da questo dipende la nostra conoscenza e manca un lavoro di edizioni critiche sintetiche pari a quello svolto per la Gallia) riporta i sinodi romani durante la crisi già ricordata del pontificato di Simmaco (499-503). Si ricordano inoltre i sinodi convocati da Bonifacio II (532) e Gregorio Magno (595 e 601), che convocò l'episcopato italiano. Di grande importanza fu il sinodo in Laterano del 649, guidato da papa Martino e con la presenza di Massimo il Confessore, che discusse la questione monotelita e le cui conclusioni furono poi riprese nel concilio III di Costantinopoli del 681 (vol. II, cap. 2, par. 6.3). Un importante sinodo si tenne inoltre a Milano nel 679 e relativamente numerose sono le fonti che riguardano Aquileia.

Abbondante invece la documentazione riguardante la Gallia merovingia del VI-VII secolo e la Spagna visigotica del VII secolo. Per la Gallia sono oggi a disposizione importanti raccolte (C. de

Clercq 1969) che riportano gli Atti di una cinquantina di sinodi, che appaiono regolarmente suddivisi in provinciali e regionali, con anche alcuni sinodi diocesani e alcune convocazioni generali, cioè per l'intero regno. Quelli diocesani risultano convocati dal vescovo, quelli provinciali dal metropolita. Seguendo la prassi imperiale precedente, i principi merovingi convocarono sovente dei concili generali: ad esempio Orléans I nel 511, Orléans II 533 e poi molti altri fino a quello di Bordeaux del 675. In questo contesto si deve anche ricordare il sinodo di Orange II (529) che sotto la guida di Cesario di Arles cercò di concludere la cosiddetta controversia semipelagiana. Ai suoi canoni si richiamò il concilio di Trento in riferimento alla dottrina della grazia e del peccato originale. Per quanto riguarda la Spagna visigotica, dopo un lungo periodo di assestamento politico ed ecclesiastico, si ebbe una ripresa dei sinodi provinciali negli anni 516-546, ed ebbe un notevole incremento dopo la conversione al cattolicesimo del re Recaredo, con una serie di concili a Toledo, la capitale del regno, la cui convocazione doveva avvenire non secondo una scansione prefissata, ma «secondo il bisogno» (Gaudemet, 113). Le collezioni canoniche chiamate *Hispana* (redatte a più riprese: *Hispana Isidoriana*, *Hispana Juliana*, *Hispana Vulgata*) collocano l'attività legislativa in attività sinodali delle province, anche al di fuori della capitale. I concili generali sono convocati dai re, mentre quelli provinciali dai metropolitani. Accanto ai vescovi compaiono fra i firmatari anche abati dei monasteri e notabili laici. La Spagna visigotica ha conservato anche un *ordo concilii*, messo a punto tra il III e l'XI concilio di Toledo III (589; 675): secondo questo documento «i tre primi giorni del concilio erano consacrati all'esame delle questioni teologiche. In questa occasione presbiteri, diaconi e *viri religiosi* potevano essere chiamati a partecipare ai lavori dell'assemblea, in ragione delle loro competenze. La dovevano abbandonare il quarto giorno, lasciando ai membri del concilio dibattere di questioni politiche, finanziarie, disciplinari. Gli atti del concilio erano messi a punto negli ultimi giorni dell'assemblea. Ne veniva poi data lettura davanti a un pubblico allargato. L'amen di tutti i presenti ne testimoniava il consenso. I vescovi poi sottoscrivevano gli atti, per renderli obbligatori per tutti» (Gaudemet, 116).

Dunque se «chiesa e sinodo sono sinonimi», lo sono secondo prassi regolate e storicamente determinate, e perciò spesso modificate nonché con periodi di deprezzamento o apprezzamento di tale prassi – per il secondo caso si pensi all'attività sinodale promossa, a livello di diocesi e province ecclesiastiche, dal Tridentino e attuata nei decenni successivi (vol. III, cap. 4, par. 15.4 e par. 17-18 passim) – fino alla (re)istituzione del sinodo dei vescovi da parte di Paolo VI (*Apostolica sollicitudo* del 15 settembre 1965) e dell'attuale sinodo diocesano, che «è l'assemblea di sacerdoti e altri fedeli di una chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana» (*Codice di Diritto Canonico*, can. 460). Per il significato che la prassi assume nel quadro della comunione ecclesiale e al suo servizio, giova ricordare quanto affermato da Giovanni XXIII nel primo documento del suo pontificato: «È sempre da tener presente quella bella e ben nota sentenza attribuita in diverse forme a diversi autori: nelle cose necessarie ci vuole l'unità, in quelle dubbie la libertà, in tutte la carità» (*Ad Petri cathedram* del 29 giugno 1959).

Nota bibliografica:

Fonti:

*Concili e cronache*, a cura di G. Fedalto-L.A. Berto, (= Scrittori della Chiesa di Aquileia), Città Nuova, Roma 2003.

*Concilia Galliae (511-695)*, a cura di C. De Clercq, CCSL 148/A, Tournout 1969.

*Concilios visigóticos y hispano-romanos*, a cura di J. Vives, C.S.I.C., Instituto Enrique Flórez, Barcelona-Madrid 1963.

*I Canoni dei Concili della Chiesa Antica*, 2 (= *I Concili Latini*), a cura di A. Di Berardino, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2008.

*Les canons des conciles mérovingiens (VIe - VIIe siècle)*, J. Gaudemet- B. Badesvant (edd.), Cerf, Paris 1989.

Vincenzo di Lérins, *Commonitorio. Estratti*, a cura di C. Simonelli, Paoline, Milano 2008.

Studi:

- P. Bernardini, *Un solo battesimo, una sola chiesa. Il concilio di Cartagine del settembre 256*, Il Mulino, Bologna 2009.
- M. D. Campanile, *I sacerdoti del Koinon d'Asia (I sec a.C.-III sec. d.C.). Contributo allo studio della romanizzazione delle élites provinciali nell'Oriente greco*, Giardini, Pisa-Roma 1994.
- G. Canobbio, *Sulla sinodalità*, in «Teologia» **2(2016)** pp. 249-273.
- P. Carmassi, *Libri liturgici e istituzioni ecclesiastiche a Milano in età medievale. Studio della formazione del lezionario ambrosiano*, Aschendorf, Münster 2001.
- Chiesa e sinodalità*, a cura di R. Battocchio e S. Noceti, Glossa, Milano 2007.
- Y. Congar, *Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet* in «Revue Historique de droit française et étrangère» 36(1958), pp. 210-259.
- E. Dove, *Diritto romano e prassi conciliare ecclesiastica (secc. III-V)*, in *I Concili della cristianità occidentale secoli III-V (= SEA 78)*, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2002, pp. 7-24.
- J. Gaudemet, *Les sources du droit de l'Église en Occident du II au VII siècle*, Cerf, Paris 1985.
- B. Meunier, *Les premiers conciles de l'Église. Un ministère d'unité*, Profac, Lione 2003.